Dipartimento delle Finanze

SISTAN Sistema Statistico Nazionale

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

ANALISI DEI DATI IRPEF

ANNO D'IMPOSTA 2020

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1 Persone fisiche 3
1.1 Introduzione 3
1.2 Principali novità 3
1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata 5
1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato 8
1.5 Tipologie di redditi dichiarati 9
1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione 9
1.5.2 Redditi da partecipazione, da esercizio di attività economica e redditi diversi 10
1.5.3 Analisi dei valori medi 11
1.5.4 Redditi fondiari 14
1.6 Somme erogate per incremento di produttività e benefit 17
1.7 Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia 18
1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef 21
1.9 Bonus Irpef 80 euro e trattamento integrativo 22
1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere 23
1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) 23
1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) 24
1.11 Deduzioni e detrazioni 25
1.11.1 Deduzioni 25
1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili 26

1 Persone fisiche

1.1 Introduzione

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali delle dichiarazioni Irpef, relative alla totalità delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020, dopo circa cinque mesi dal termine di presentazione del modello Redditi[1] PF.

Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali, e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2021[2] rispetto al mod. 770 garantiscono tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica, anche se le tempistiche necessariamente risentono dello spostamento in avanti dei termini, che in passato erano ordinariamente fissati al 30 settembre.

1.2 Principali novità

Di seguito si riportano le principali novità normative che trovano evidenza nel modello di dichiarazione.

Nell'ambito delle misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente (cd. riduzione del cuneo fiscale) è stata prevista l'introduzione del trattamento integrativo, in sostituzione del bonus Irpef, a partire dal 1° luglio 2020 che prevede l'erogazione di un importo di 600 euro (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) e di 1.200 euro a regime ai soggetti con reddito complessivo fino a 28.000 euro. Inoltre è stata introdotta un'ulteriore detrazione per i soggetti con reddito compreso tra 28.001 e 40.000 euro di importo pari a 600 euro; tale importo decresce fino ad azzerarsi per i soggetti con reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Per gli oneri detraibili al 19% a partire dal 2020 la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Inoltre per alcune tipologie di spese (es: spese d'istruzione, universitarie, spese funebri, erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche, Onlus, enti dello spettacolo, spese veterinarie, premi

[1] A partire dall'anno d'imposta 2016, visto l'obbligo di inviare la dichiarazione IVA in forma autonoma, ossia, separata dalla dichiarazione dei redditi tramite UNICO, il modello non si chiama più Unico, ma Modello Redditi PF. Il termine di presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre mentre il termine di presentazione del modello Redditi è fissato al 30 novembre.

[2] Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi ed il termine di presentazione è previsto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

assicurativi) la detrazione viene commisurata al reddito complessivo; in particolare la detrazione spetta in misura piena per i soggetti con reddito complessivo fino a 120.000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito complessivo fino a 240.000 euro. Anche per gli oneri detraibili al 26% è stato introdotto il limite alla detraibilità della spesa in base all'ammontare del reddito complessivo.

Tra gli oneri detraibili al 30% sono comprese le erogazioni liberali per Covid-19 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Nell'ambito degli oneri detraibili per spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sono stati introdotti:

- il "bonus facciate" che prevede una detrazione del 90% per spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici;
- il superbonus 110% per spese "trainanti" che riguardano gli interventi di isolamento termico, la sostituzione di impianti di climatizzazione e gli interventi antisismici; rientrano in tale agevolazione anche gli interventi "trainati" (eseguiti insieme ad almeno un intervento principale) che riguardano l'installazione di impianti fotovoltaici ed interventi di efficientamento energetico.

Nell'analisi dei titolari di partita IVA occorre considerare che nel 2020 sono state apportate delle modifiche all'agevolazione del superammortamento ed iperammortamento che sono fruibili come crediti d'imposta e non più come deduzioni dal reddito imponibile.

Sono state inoltre apportate modifiche al regime forfetario prevedendo un nuovo requisito di accesso e una nuova causa di esclusione. Il nuovo requisito di accesso riguarda le spese per lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un ammontare non superiore a 20.000 euro.

Tra le cause di esclusione è stata invece inserita la casistica in cui il soggetto, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Per facilitare la lettura dei dati fiscali, nella navigazione dinamica è prevista una descrizione sintetica di alcune variabili esposte nelle tavole statistiche (passando il mouse sopra il nome della variabile) e viene messa a disposizione la definizione delle variabili, documento che ne contiene la descrizione analitica e l'indicazione dei campi dei quadri della dichiarazione presi in considerazione.

1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata

Il contesto macroeconomico nel 2020, anno della crisi pandemica Covid, è stato caratterizzato da una forte contrazione del Pil[3] (-7,8% in termini nominali e -9,0% in termini reali).

I contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2020 - o in via diretta, attraverso i modelli Redditi e 730, o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)[4] - sono stati circa **41,2** milioni, in diminuzione dello 0,8% rispetto all'anno precedente.

Il grafico 'Variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo' evidenzia un decremento consistente dei soggetti nelle classi di reddito complessivo 'da 20.000 a 50.000 euro'.

[3] La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2022 e provenienti dal DataWarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito Istat. Il Pil in termini reali è riferito a valori concatenati con anno di riferimento 2015.

[4] Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi.
A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono:

- solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

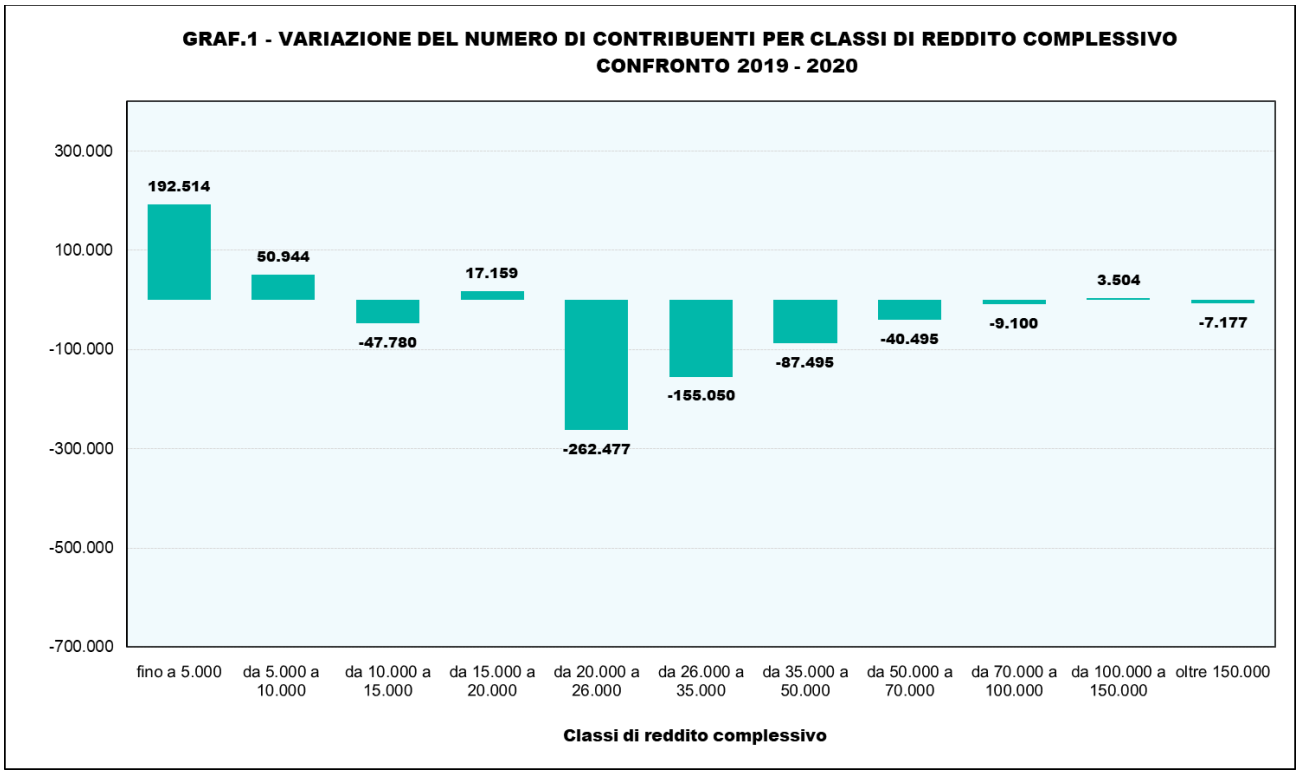

Dalla tabella 'Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione' si evince che il 55% delle persone fisiche assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il modello "730", in crescita di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tale frequenza sale al 60% nelle Marche. Continua a diminuire la percentuale di coloro che utilizzano il mod. Redditi, andamento influenzato anche dal maggiore utilizzo del modello 730 precompilato. Si ricorda che è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Infatti, dalle dichiarazioni presentate nel 2020 risultano oltre 2,5 milioni di soggetti che hanno presentato il mod. 730 in assenza di sostituto[5].

Continua a decrescere il numero di soggetti senza dichiarazione per i quali occorre recuperare le informazioni da Certificazione Unica CU (-8%), sebbene tale numero resti relativamente elevato in particolar modo in alcune regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Sardegna).

[5] Soggetti che hanno compilato il flag '730 senza sostituto' dal frontespizio del mod. 730. Sono stati esclusi i coniugi che non sono dipendenti e/o pensionati. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal mod. 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 per pagare l'Imu e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Tab. 1 - Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione

REGIONE	Redditi	Modello 730	Modello CU	TOTALE
Piemonte	698.283	1.753.047	716.574	3.167.904
Valle d'Aosta	24.899	53.516	18.369	96.784
Lombardia	1.506.468	4.087.023	1.680.139	7.273.630
Liguria	285.838	600.063	280.344	1.166.245
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	84.745	249.878	89.828	424.451
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	92.409	214.556	121.363	428.328
Veneto	763.568	2.150.604	713.636	3.627.808
Friuli Venezia Giulia	169.730	552.496	206.323	928.549
Emilia Romagna	740.092	1.993.747	649.790	3.383.629
Toscana	650.740	1.410.702	661.175	2.722.617
Umbria	140.099	346.293	138.511	624.903
Marche	254.331	672.160	189.401	1.115.892
Lazio	859.594	2.069.787	950.289	3.879.670
Abruzzo	201.841	519.540	184.698	906.079
Molise	46.988	120.701	40.570	208.259
Campania	771.484	1.475.570	961.669	3.208.723
Puglia	575.247	1.467.792	524.270	2.567.309
Basilicata	74.643	221.866	74.138	370.647
Calabria	234.912	588.390	338.644	1.161.946
Sicilia	627.199	1.519.367	706.344	2.852.910
Sardegna	226.914	527.836	306.706	1.061.456
Mancante/errata	18		2.772	2.790
TOTALE	**9.030.042**	**22.594.934**	**9.555.553**	**41.180.529**

Il grafico 'Composizione percentuale dei contribuenti per tipo modello e classi di reddito complessivo' evidenzia il diverso utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito:

- nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del mod. 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU; la percentuale del mod. Redditi passa dal 92,7% al 93,2%;
- nelle fasce basse fino a 5.000 euro, trattandosi di soggetti che si trovano entro la soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevalgono i soggetti che non

presentano dichiarazione e quindi il recupero dei dati avviene attraverso le Certificazioni Uniche CU;

- l'utilizzo del modello 730 è prevalente nelle classi di reddito complessivo da 5.000 a 100.000 euro;
- nelle classi di reddito più elevato (oltre 300.000 euro) prevale l'utilizzo del modello Redditi (circa 81%).

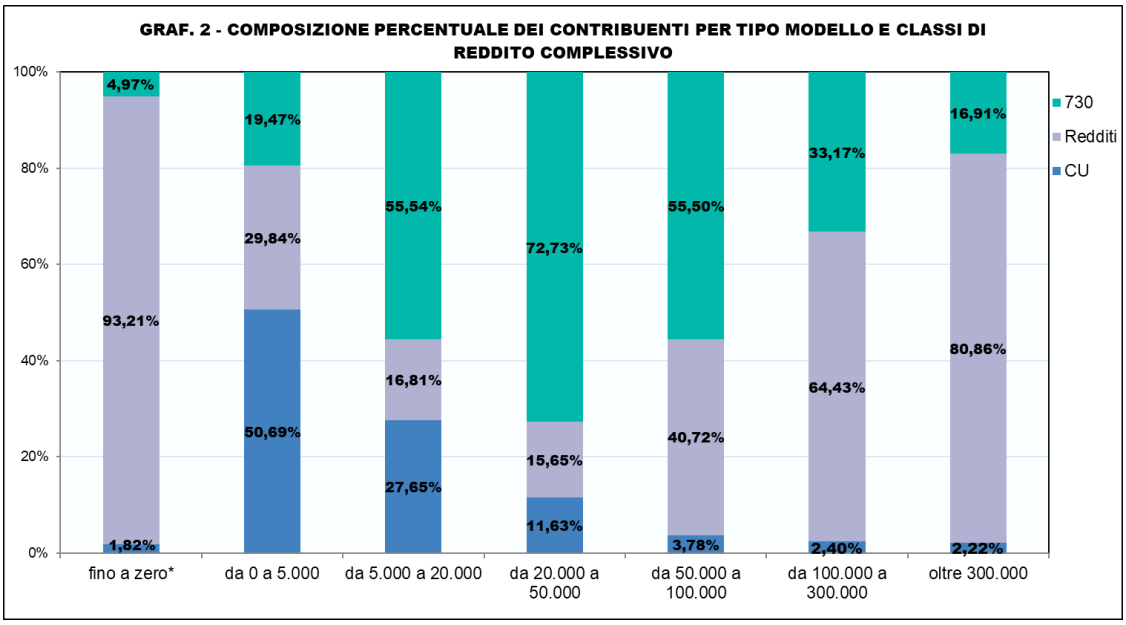

1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato

Il reddito complessivo ammonta a circa **865,1 miliardi di euro**, per un valore medio di 21.570 euro (-1,1% rispetto al 2019). L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo[6] più elevato è la Lombardia (25.330 euro), seguita dalla provincia di Bolzano (24.770 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso (15.630 euro).

Rimane pertanto notevole la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Il grafico seguente rappresenta il reddito medio per area geografica di residenza.

[6] Nei documenti 'analisi dei dati' del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al 'reddito complessivo' inteso come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell'abitazione principale soggetta ad IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).

GRAF.3 - REDDITO MEDIO PER REGIONE DI RESIDENZA

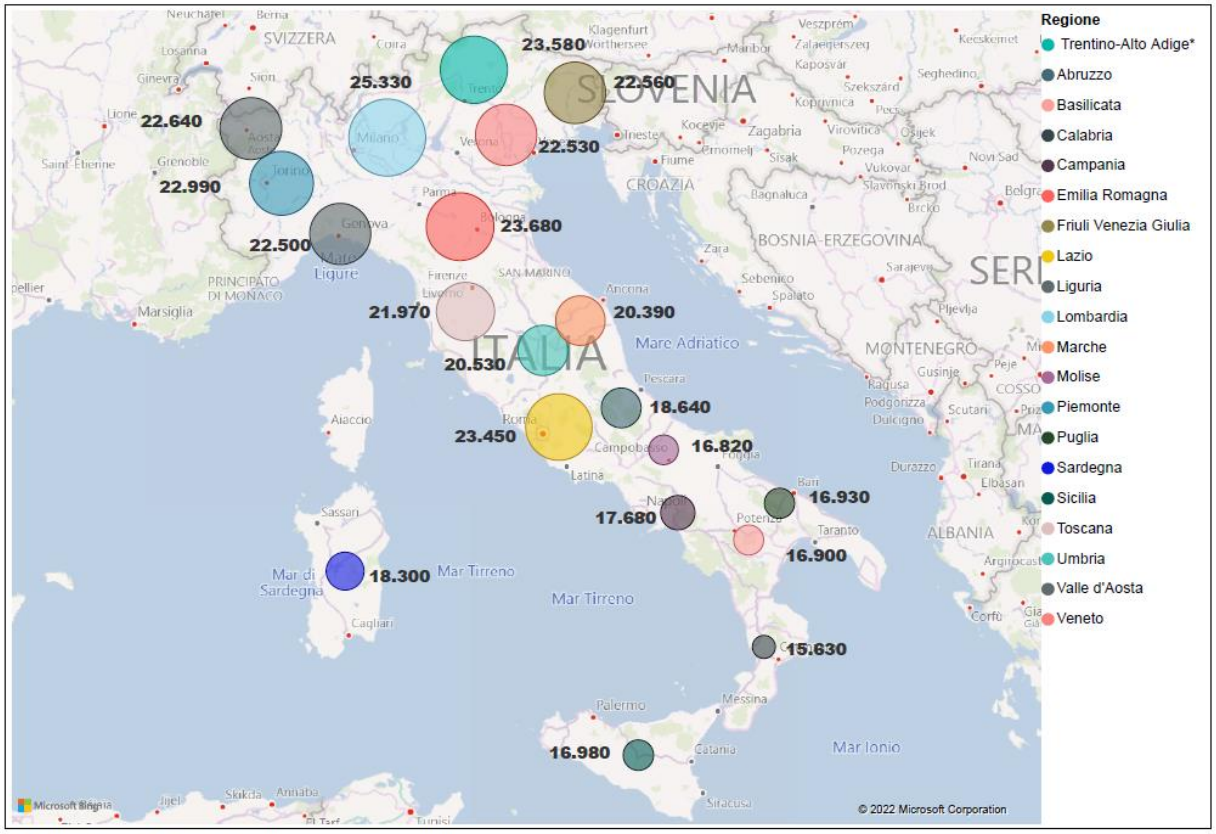

* Le frequenze di Trento e Bolzano sono state aggregate

1.5 Tipologie di redditi dichiarati

1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (53% del reddito complessivo) ed alle pensioni (31,3% del reddito complessivo).

Il reddito da lavoro dipendente è pari a circa **459 miliardi di euro**. In esso sono compresi anche:

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, inclusi i collaboratori a progetto, che, da fonte CU/2021, risultano interessare oltre 816.000 soggetti e che costituiscono il 4,6% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi[7] e le prestazioni di previdenza complementare[8] (pari a 16,6 miliardi di euro);
- i redditi percepiti da soci di cooperative sociali che, a decorrere dal 2016, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

[7] Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.
[8] Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

Rispetto all'anno precedente si riscontra una contrazione sia del numero di lavoratori dipendenti (con oltre 287.000 soggetti in meno rispetto al 2019) che dell'ammontare di reddito dichiarato[9] (-2,9%). Analizzando i lavoratori dipendenti in base al tipo di contratto di lavoro, emerge che i soggetti con contratto a tempo indeterminato[10] (pari a 16,5 milioni) subiscono una contrazione dello 0,4% rispetto al 2019 (con un reddito medio di 23.543 euro), mentre coloro che hanno esclusivamente contratti a tempo determinato (pari a oltre 5,6 milioni) sono diminuiti del 3,8% rispetto al 2019 (con un reddito medio di 9.394 euro).

Per quanto riguarda il reddito da pensione, si riscontra un incremento del numero di soggetti (oltre 58.000 soggetti in più, +0,4%), con un incremento dell'ammontare del reddito da pensione complessivo del 2,4%.

1.5.2 Redditi da partecipazione, da esercizio di attività economica e redditi diversi

Ponendo l'attenzione sui redditi da attività economica, si evidenzia un decremento generale del numero dei soggetti dichiaranti reddito d'impresa in contabilità semplificata (-4,4%), reddito d'impresa in contabilità ordinaria (-6,9%) e reddito da partecipazione (-4,3%), mentre aumentano i soggetti con reddito da lavoro autonomo (+8,2%). In relazione all'ammontare dichiarato, si assiste ad una contrazione del reddito da lavoro autonomo (-1,2%), del reddito d'impresa in contabilità semplificata (-15,9%), reddito d'impresa in contabilità ordinaria (-11,8%) e del reddito da partecipazione (-13,8%). Occorre inoltre considerare gli aderenti al regime forfetario[11] che sono stati oltre 1,6 milioni (con un incremento del 4,2% rispetto al 2019).

[9] Cfr. Relazione annuale 2020 della Banca d'Italia al paragrafo 'Il mercato del lavoro'; con la pandemia è stata prevista l'estensione dei regimi di integrazione salariale (CIG) e il blocco dei licenziamenti per motivi economici. Da marzo 2020 è stata introdotta la CIG di emergenza con causale Covid-19 (CIG-Covid-19), strumento di integrazione salariale che copre anche i lavoratori esclusi dagli schemi ordinari (appartenenti ad alcuni comparti dei servizi e alle imprese più piccole).

[10] Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato nel periodo d'imposta in esame ed il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.

[11] Dall'anno d'imposta 2020 il regime forfetario è stato oggetto di ulteriore revisione prevedendo un nuovo requisito di accesso ed una nuova clausola di esclusione. Il nuovo requisito di accesso riguarda le spese per lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un ammontare non superiore a 20.000 euro, mentre tra le cause di esclusione è stata invece inserita la casistica in cui il soggetto, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

1.5.3 Analisi dei valori medi

Soffermandosi invece sui **valori medi**[12] dei diversi tipi di reddito dichiarato, il grafico 'valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria' consente un confronto dei valori ed una comparazione temporale.

Rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 21.570 euro), il reddito medio da pensione (pari a 18.650 euro) è inferiore del 13,5% mentre quello da lavoro dipendente (pari a 20.720 euro) è inferiore del 3,9%.

Il reddito medio d'impresa, considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, è pari a 19.900 euro, -7,7% rispetto al reddito complessivo medio mentre quello da lavoro autonomo (52.980 euro) è oltre il doppio.

Si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei "propri dipendenti": la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di "datore di lavoro" in quanto tra gli imprenditori sono compresi anche coloro che non hanno personale alle loro dipendenze[13]. Inoltre la categoria dei lavoratori dipendenti comprende sia coloro che prestano l'attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all'analisi delle '*Persone fisiche in base al reddito prevalente'* che sarà disponibile con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.

[12] I redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi e dei soggetti con reddito nullo, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

[13] La maggior parte degli imprenditori titolari di ditte individuali non ha dipendenti.

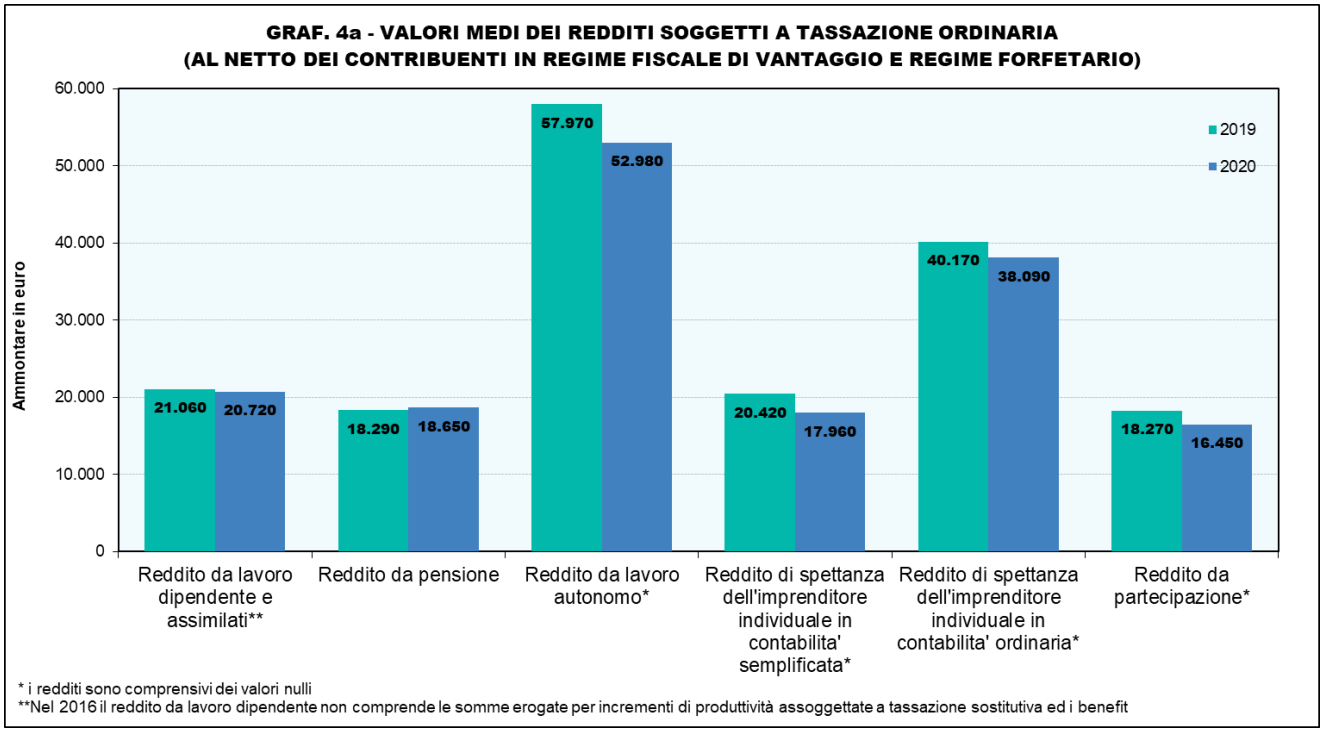

Il successivo grafico "Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria" permette di osservare un decremento del reddito medio da lavoro dipendente (-1,6%).

Sono in forte contrazione i redditi d'impresa in contabilità semplificata (-12,0%), reddito da partecipazione (-10%), redditi da lavoro autonomo (-8,6%) e ordinaria (-5,2%).

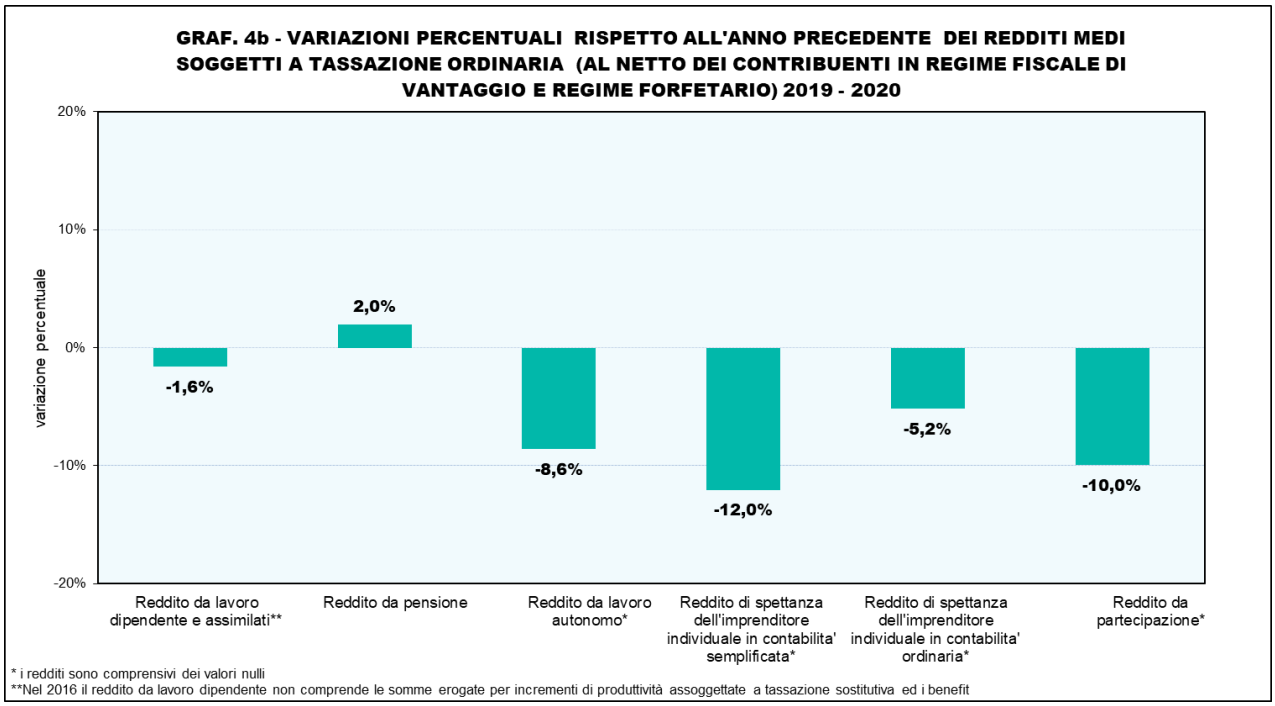

Nelle statistiche viene fornita un'integrazione delle informazioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, dando evidenza:

1. al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta[14];
2. per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

Il grafico "Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo" mette in evidenza l'impatto di queste informazioni statistiche sui redditi medi a tassazione ordinaria[15].

Per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in "continuità d'esercizio" è rispettivamente del 2,3% e del 2,4% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono lo stesso tipo di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore di circa il 50% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è di circa il 37% superiore rispetto a quello al netto. E' comunque opportuno sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori[16].

[14] Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

[15] Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.

[16] Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al "reddito di spettanza dell'imprenditore", mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come "reddito da partecipazione".

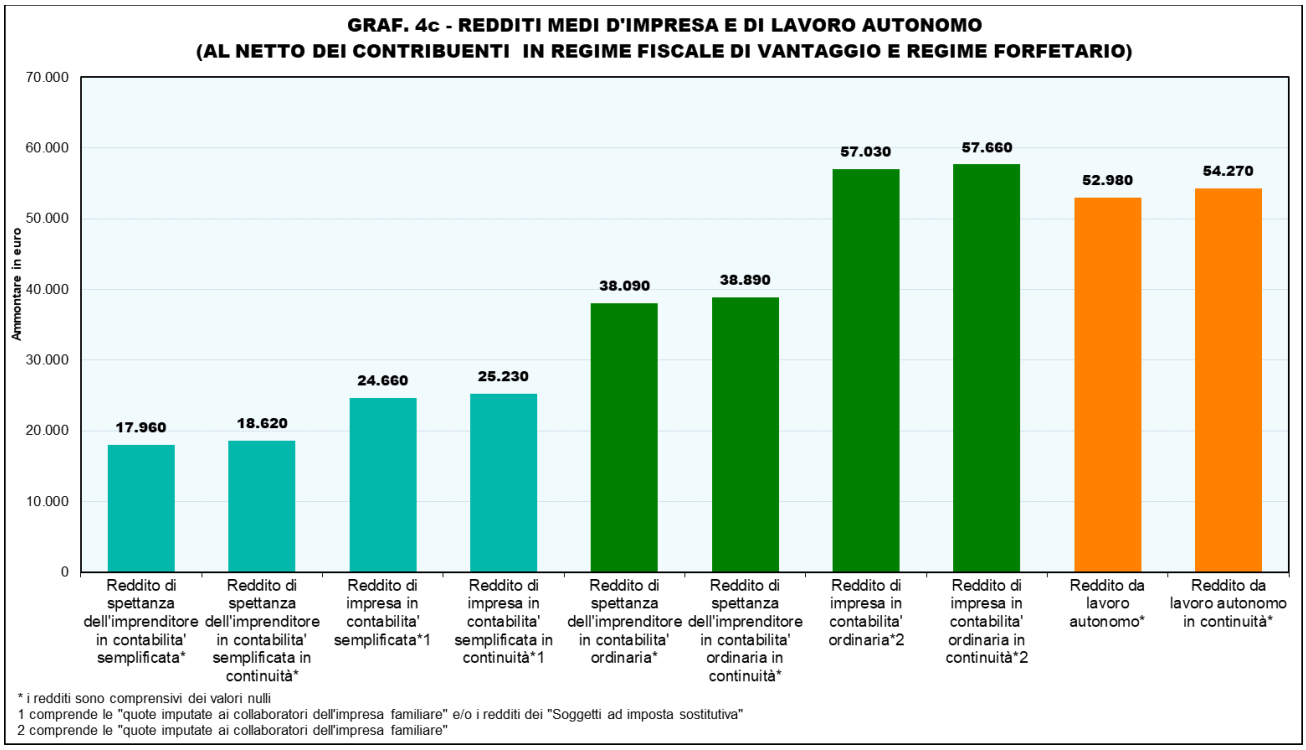

1.5.4 Redditi fondiari

1.5.4.1 Redditi fondiari imponibili

Nel 2020 l'ammontare del reddito da fabbricati ammonta a 24,8 miliardi di euro con una riduzione del 5,3% rispetto al 2019.

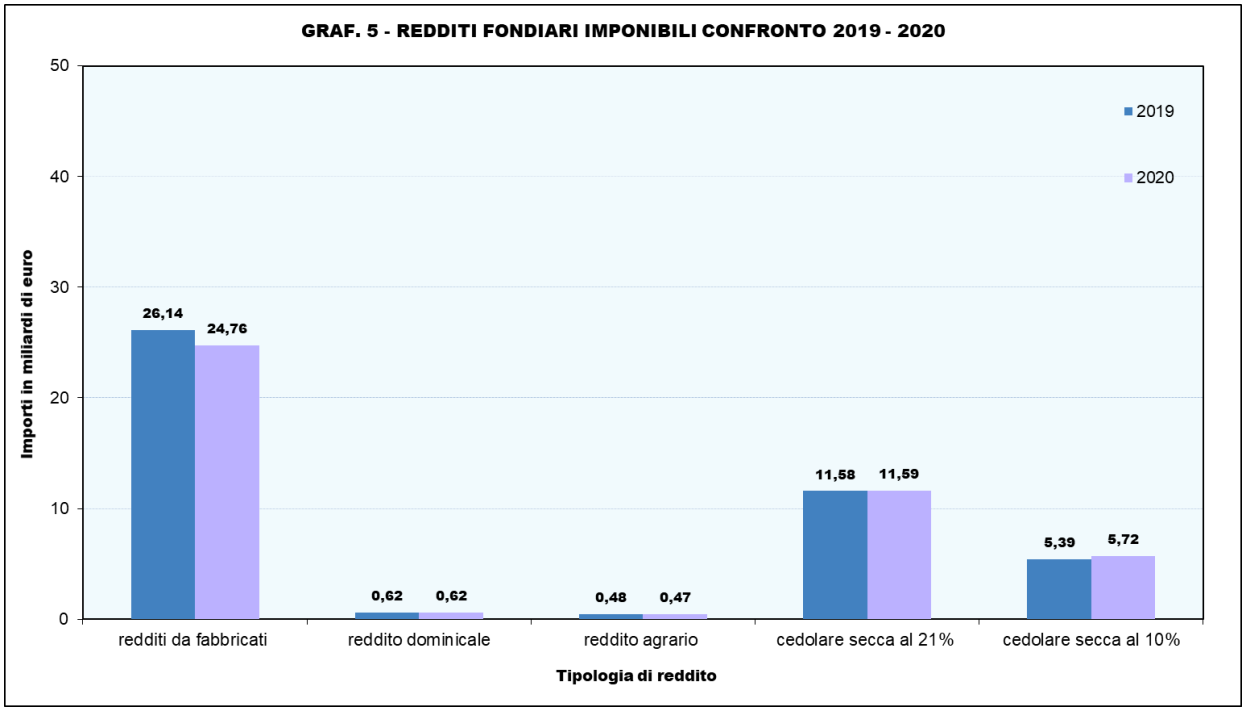

Il reddito dominicale subisce una contrazione dello 0,7% rispetto al 2019, mentre il reddito agrario subisce un decremento del 2,4%; anche per il 2020 è prevista l'esenzione dall'Irpef dei redditi fondiari

posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Invece i redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) presentano un incremento dello 0,05% (per l'aliquota al 21%) e del 6,1% (per l'aliquota al 10%). Si ricorda che dal 2017 è prevista l'applicazione della tassazione agevolata al 21% anche per i contratti di "locazione breve", di durata non superiore a 30 gg., stipulati da comodatari ed affittuari, il cui reddito rientra nella categoria dei 'redditi diversi' (si tratta di oltre 14.000 soggetti per un ammontare di 66,6 milioni di euro). Per un'analisi più approfondita della cedolare secca si rimanda al paragrafo ad essa dedicata.

1.5.4.2 Redditi fondiari non imponibili

Spostando l'attenzione sui redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef, si rileva un ammontare complessivo di circa 7,5 miliardi di euro, di cui 247 milioni imputabili al reddito da abitazione principale soggetto ad IMU[17] e circa 7,3 miliardi imputabili ai redditi fondiari di immobili non locati[18].

L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili[19] presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 66% nella classe fino a 7.500 euro al 25% nella classe oltre 300.000 euro (grafico seguente).

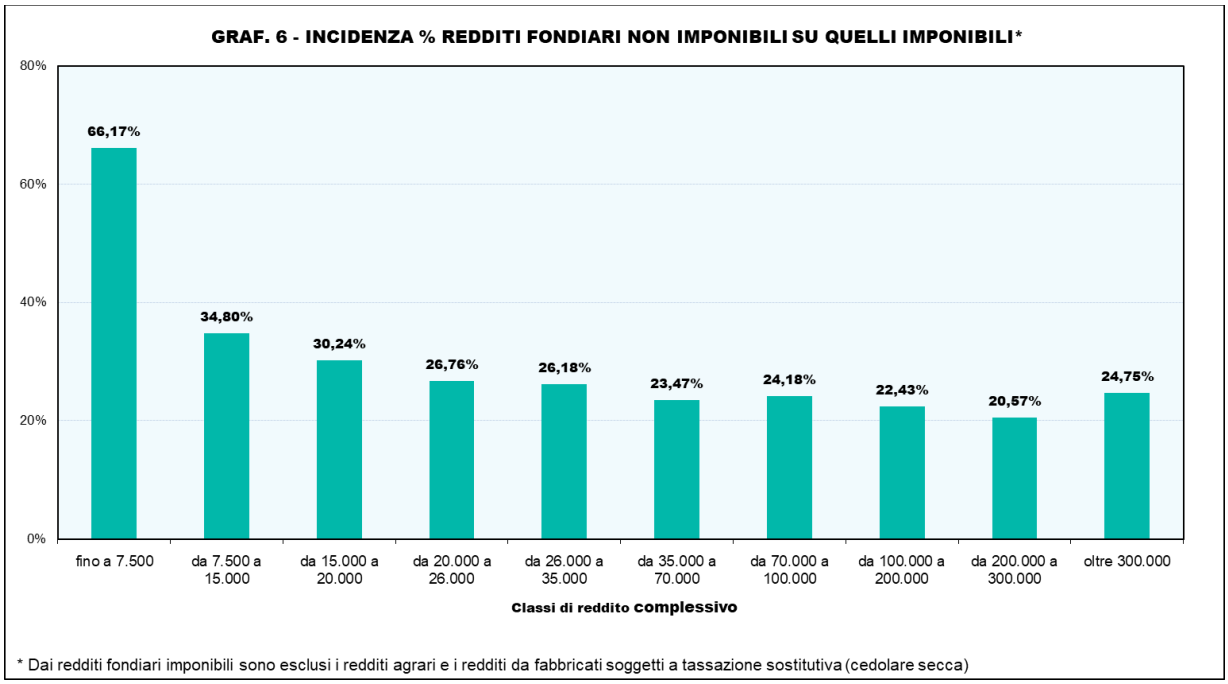

[17] Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

[18] Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtu' del principio di sostituzione IMU/Irpef.

[19] Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).

1.5.4.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

La tassazione sostitutiva (cedolare secca) ha interessato nel 2020 circa 2,8 milioni di soggetti[20] per un ammontare di imponibile di 17,3 miliardi di euro (+1,5% rispetto al 2019) ed un'imposta dichiarata di oltre 3,0 miliardi di euro (di cui l'81% derivante da aliquota al 21%). Dal 2017 è prevista l'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione breve, di durata non superiore a 30 gg., stipulati da comodatari ed affittuari anche per il tramite di agenzie immobiliari che sono tenute ad applicare una ritenuta del 21%; i redditi derivanti da tali contratti costituiscono redditi diversi. I soggetti che hanno fatto ricorso a tale agevolazione sono oltre 14.400 per un ammontare di 66,6 milioni di euro. Il crescente utilizzo della cedolare secca è connesso principalmente al passaggio dalla tassazione ordinaria a quella agevolata dei redditi da locazione. In particolare, il maggior incremento si è avuto nell'imponibile a cedolare al 10% (+6%) per un ammontare che passa da 5,4 a 5,7 miliardi di euro.

Si ricorda che si tratta di una tassazione opzionale da applicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione che sostituisce:

- l'Irpef e le relative addizionali;
- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo.

L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed un'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Si rammenta che dal 2014 l'opzione per la cedolare al 10% può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione. La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che oltre il 48% dei soggetti, sia con cedolare secca al 21% che al 10%, ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro. La distribuzione regionale mostra che l'utilizzo della cedolare secca al 21% è prevalente nella Lombardia (22,2% dei soggetti), mentre quella al 10% è stata utilizzata principalmente nel Lazio (17,3% dei soggetti).

[20] Si è considerata la somma delle frequenze dell'imponibile a cedolare secca al 21%, 10% ed imponibile a cedolare secca relativo a contratti di locazione breve.

La comparazione con l'anno precedente evidenzia un maggiore incremento dell'ammontare soggetto a cedolare secca nelle regioni meridionali (+6,4%) e isole (+3,5%) rispetto all'incremento nazionale dell'1,5% (vedi grafico seguente).

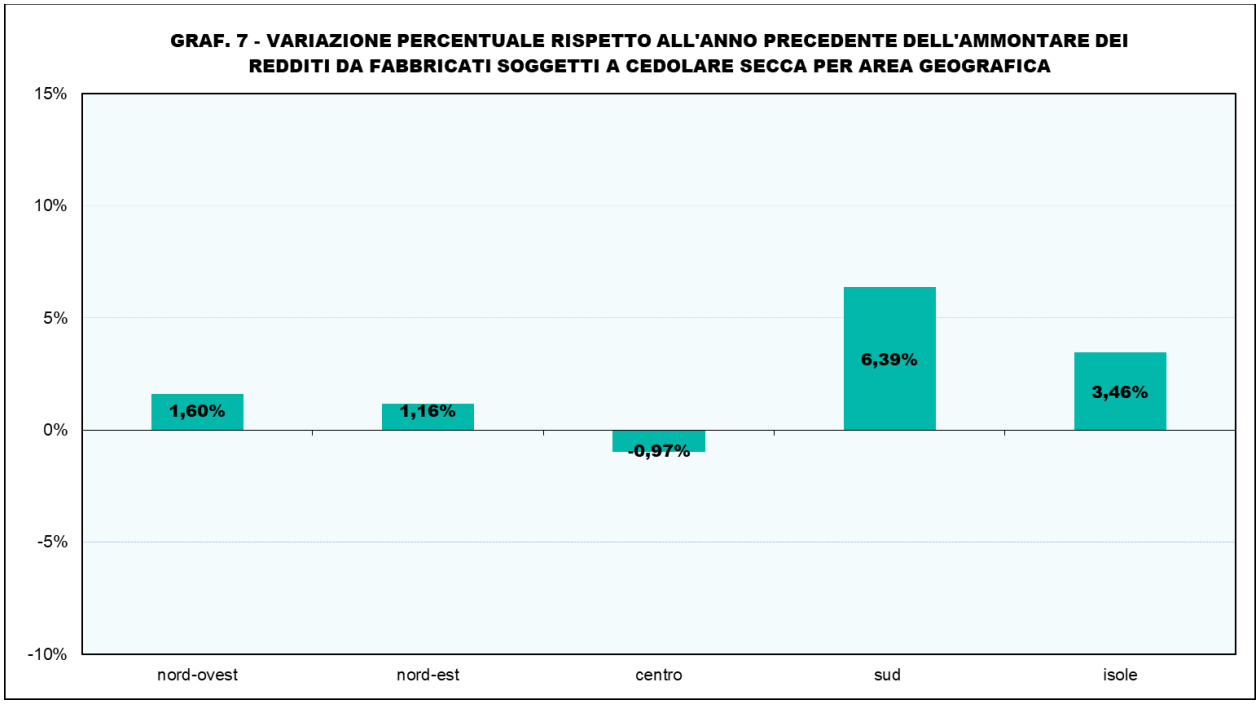

1.6 Somme erogate per incremento di produttività e benefit

Per il 2020 sono confermati i requisiti per usufruire del sistema di tassazione agevolata, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività[21] del settore privato, su un tetto massimo di reddito da lavoro dipendente di 80.000

[21] La normativa sui premi di produttività ha subito nel corso degli anni delle modifiche; in particolare:

- nel 2008 le somme agevolabili erano di 3.000 euro e la soglia reddituale di reddito da lavoro dipendente era di 30.000 euro;
- per gli anni 2009 e 2010, è stato raddoppiato l'importo complessivo delle somme agevolabili (6.000 euro) ed elevata a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente entro cui poter fruire del trattamento agevolato. La proroga, tuttavia, ha riguardato i soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- nel 2011 la soglia del reddito da lavoro dipendente è stata elevata a 40.000 euro mentre è rimasto invariato l'importo agevolabile (6.000 euro). Tuttavia, è stata prevista una nuova condizione per l'operatività del beneficio fiscale: le somme dovevano essere erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
- per l'anno 2012 l'importo delle somme agevolabili è sceso a 2.500 euro ed è stata abbassata a 30.000 euro la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione;
- nel 2013 le somme agevolabili sono state confermate a 2.500 euro mentre è stata innalzata a 40.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente;
- nel 2014 le somme agevolabili sono state elevate a 3.000 euro, confermando il tetto di reddito da lavoro dipendente per l'accesso all'agevolazione (40.000 euro);
- nel 2015 la tassazione agevolata è stata sospesa;
- nel 2016 le somme agevolabili sono scese a 2.000 euro, mentre è stata innalzata la soglia dei redditi da lavoro dipendente a 50.000 euro; inoltre è stata prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di benefit.
- nel 2017 le somme agevolabili sono innalzate a 3.000 euro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente sale da 50.000 euro a 80.000 euro; inoltre è sempre prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di benefit;

euro. Inoltre l'importo del premio agevolabile è di 3.000 euro e arriva a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Per l'anno 2020 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato 2,2 milioni[22] di soggetti per un ammontare di circa 2,7 miliardi di euro (-4,7% rispetto al 2019), di cui circa 234 milioni di euro erogati sotto forma di benefit che non sono tassati nei limiti previsti dalla tassazione agevolata. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, che è stata introdotta dal 2016, ha interessato oltre 323.000 soggetti. L'ammontare del benefit incide mediamente per il 8,5% sul totale premi ed ha un andamento crescente al crescere del reddito complessivo.

La tassazione sostitutiva è stata utilizzata prevalentemente in Lombardia (22,8%), Emilia Romagna (11,6%) e Veneto (9,9%).

1.7 Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative volte ad attirare risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, sono favorite le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a "docenti e ricercatori"[23] e agli "impatriati[24]" (quella dei "contro-esodati" non trova più applicazione a partire dal 2018). A partire dall'anno d'imposta 2019 la disciplina degli "impatriati" è stata oggetto di modifiche normative: pertanto i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno un'imponibilità del reddito del 30% (nel 2018 era del 50%); tale agevolazione è a regime dall'annualità 2020. L'imponibilità è ridotta al 10% per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50%. Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei "neo-residenti"[25] rivolta alle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella

- nel 2018 si applicano gli stessi requisiti del 2017.

[22] Si considerano i soggetti che hanno percepito premi di produttività o benefit.
[23] Il reddito soggetto a tassazione è pari al 10%.
[24] Il reddito soggetto a tassazione è pari al 50%.
[25] Per accedere al regime agevolativo è necessario che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro.

L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è cumulabile con le agevolazioni per il rientro dei "docenti e ricercatori" e degli "impatriati".

Non possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva, e quindi vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia che in tal modo concorrono alla formazione del reddito complessivo. Dalle dichiarazioni per il 2020 risultano oltre 400 soggetti che hanno compilato il quadro "NR – Nuovi residenti".

Il 46% di tali soggetti ha prodotto in Italia un reddito complessivo pari a 94,4 milioni di euro rappresentato prevalentemente da reddito da lavoro dipendente (che rappresenta il 74% del totale).

Per quanto riguarda il regime 'dei docenti e ricercatori', reso permanente con la Legge di Bilancio 2017, i soggetti interessati sono stati oltre 1.300 per un ammontare lordo medio di 56.246 euro, mentre il regime degli 'impatriati'[26] ha interessato oltre 15.080 soggetti per un ammontare lordo medio di 121.991 euro.

GRAF. 8 - REGIMI AGEVOLATIVI DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NUMERO SOGGETTI PER REGIME AGEVOLATIVO

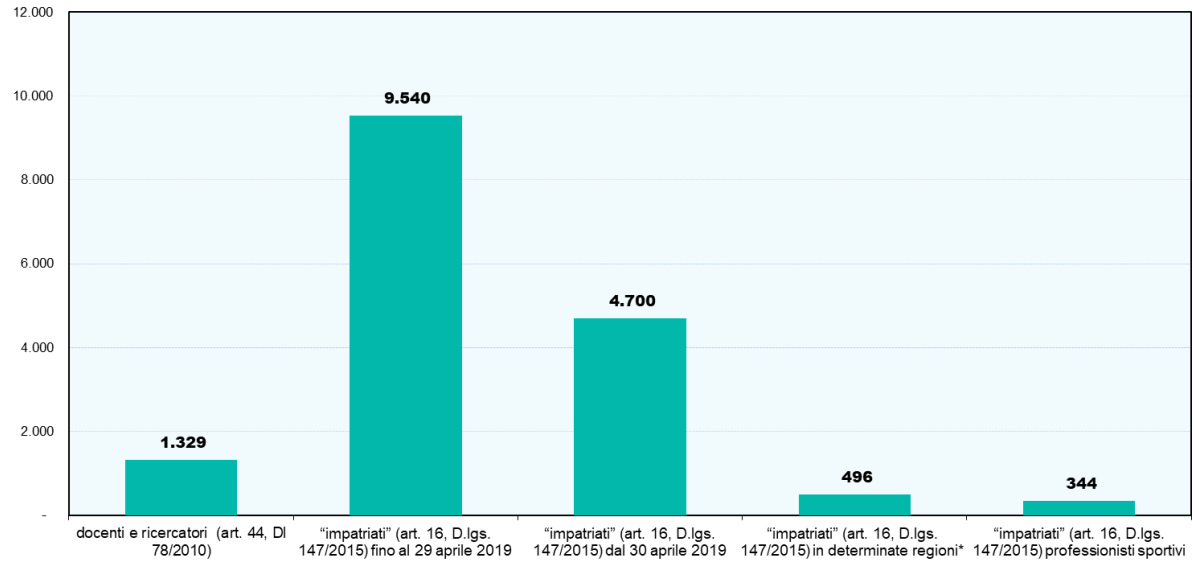

*Si tratta di soggetti residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia

Dal 2019 è stata inoltre introdotta la tassazione sostitutiva del 7% rivolta ai titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000

[26] Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. E' prevista un'imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi.

abitanti; la tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti e deve essere compilata l'apposita sezione del quadro RM.

Dalle dichiarazioni risultano soltanto 159 soggetti che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 4,6 milioni di euro (28.347 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera per un ammontare di 7,3 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata è di circa 512 mila euro.

1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

Circa 30,3 milioni di contribuenti (il 74% del totale) dichiarano un'imposta netta pari a 159,3 miliardi di euro (-3,5% rispetto al 2019) per un valore pro capite di 5.250 euro. Circa 10,4 milioni di soggetti hanno imposta netta pari a zero: si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali da azzerare l'imposta lorda. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus 80 euro e trattamento integrativo, coloro che di fatto non versano Irpef sono 12,8 milioni.

Analizzando la distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo si evidenzia che i contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35.000 euro (oltre 82% del totale) dichiarano il 43% dell'imposta netta totale, mentre il restante 57% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (18% del totale contribuenti). I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro dichiarano il 5,6% dell'imposta totale. Tale andamento è tendenzialmente in linea con quello del 2019.

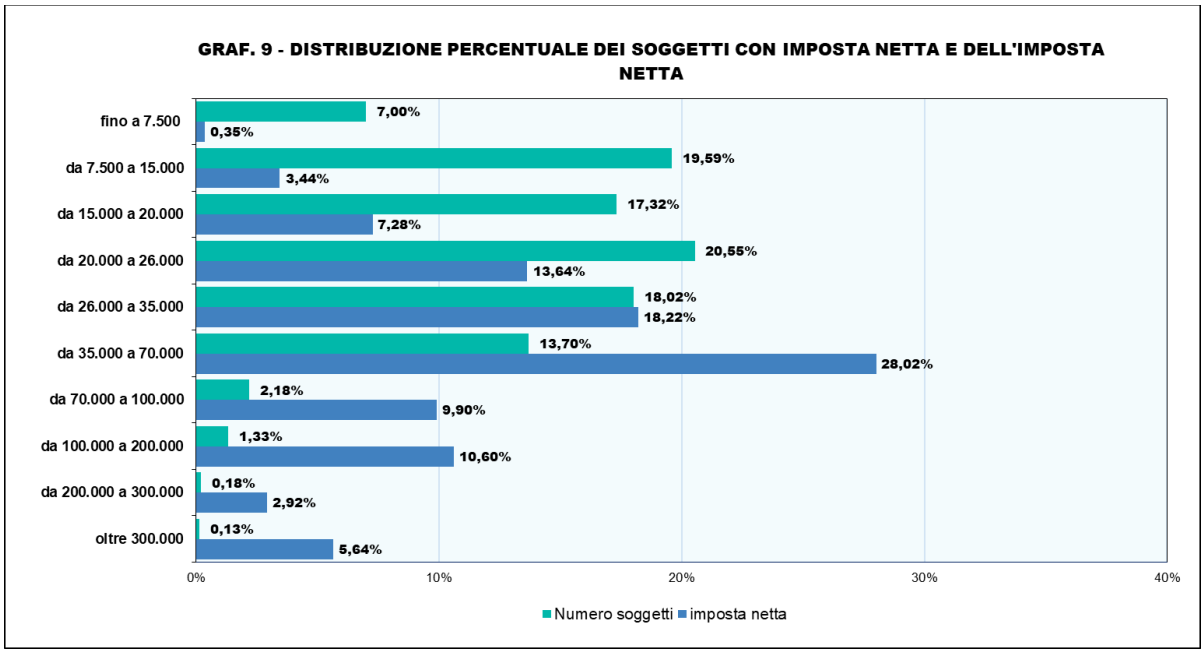

L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2020 a circa 12 miliardi di euro (-2,6% rispetto al 2019), mentre quella comunale è pari a circa 5,0 miliardi di euro (-1,6% rispetto al 2019). L'addizionale regionale media varia dal minimo di 270 euro in Sardegna al massimo di 630 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia dal minimo di 90 euro in Valle d'Aosta al massimo di 260 euro nel Lazio.

1.9 Bonus Irpef 80 euro e trattamento integrativo

Il credito denominato "Bonus Irpef" di 960 euro, introdotto nel 2014 e riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, è stato sostituito dal 1° luglio 2020 dal trattamento integrativo che prevede un credito di 600 euro (per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020) riconosciuto ai soggetti con reddito complessivo fino a 28.000 euro. Inoltre è stata introdotta un'ulteriore detrazione per i soggetti con reddito compreso tra 28.001 e 40.000 euro di importo pari a 600 euro che decresce fino ad azzerarsi per i soggetti con reddito complessivo pari a 40.000 euro (dalle dichiarazioni risultano 3,3 milioni di soggetti con un ammontare di ulteriore detrazione pari a 1,5 miliardi di euro).

Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2020 risultano 12,8 milioni di soggetti con bonus[27] spettante o trattamento integrativo per un ammontare di 11,9 miliardi di euro (+19,7% rispetto al 2019).

A livello territoriale si riscontra che il 51,3% dell'ammontare del bonus spettante e trattamento integrativo ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali; rispetto all'anno precedente il maggior incremento si rileva nelle regioni del Nord.

Significativa è l'incidenza percentuale dei soggetti beneficiari del bonus rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 58% in tutto il territorio nazionale, incidenza che raggiunge circa il 63% nelle Marche.

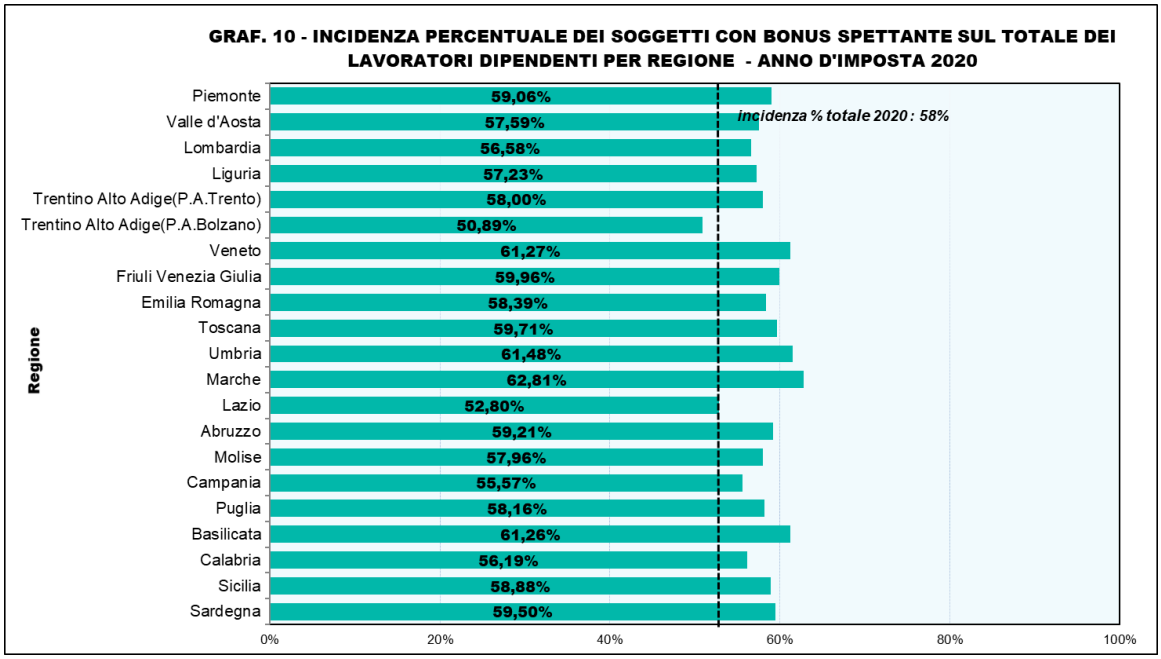

[27] Il bonus Irpef trova applicazione fino al 30 giugno 2020.

La distribuzione per classi di reddito complessivo[28] evidenzia che circa il 73% del bonus e trattamento spettante ha interessato soggetti con reddito complessivo compreso tra 12.000 e 26.000 euro.

Interessante sottolineare che oltre **2,7 milioni di soggetti hanno un bonus spettante o trattamento integrativo di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che per tali soggetti il bonus o trattamento ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta.** Complessivamente la parte di bonus o trattamento corrispondente ad un trasferimento monetario è stata pari a circa 1,3 miliardi di euro.

I soggetti ai quali è stato erogato direttamente dal sostituto il bonus o trattamento sono 13,1 milioni per un ammontare di oltre 11 miliardi di euro. Si riscontrano inoltre 3,2 milioni di soggetti (pari al 25% del totale soggetti con diritto al bonus) che hanno fatto valere il bonus o trattamento in dichiarazione in forma parziale o totale per un importo di 1,5 miliardi di euro (di cui oltre 1 milione di soggetti, ha dichiarato di fruirne integralmente in dichiarazione per un importo di 938 milioni di euro).

Oltre 3,5 milioni di soggetti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il bonus o trattamento ricevuto per un importo di 665 milioni di euro (di cui 1,2 milioni di soggetti hanno dichiarato una restituzione integrale per un ammontare di circa 500 milioni di euro); di tali soggetti circa 2,5 milioni hanno però ottenuto anche la restituzione di ritenute Irpef indebitamente versate, pari a 1,7 miliardi di euro.

1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere

1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) trova collocazione nel quadro RW[29]. Si ricorda che i soggetti obbligati alla compilazione di tale quadro sono, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi e quindi ai casi in cui l'attività estera è intestata ad un'altra entità (ad es. società o trust) ma è riconducibile a persone fisiche.

[28] Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale, mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al bonus di 80 euro è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 26.000 euro.

[29] Dal 2014 il quadro è stato implementato della casella '20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE.

L'applicazione dell'imposta IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% (0,40% per le abitazioni principali che sono classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9) in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto. A partire dal 1° gennaio 2016, infatti, l'IVIE non si applica alle abitazioni principali che non risultano classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Dalle dichiarazioni 2020 risulta che oltre 104.000 soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero per un ammontare[30] di circa 27 miliardi di euro, in linea rispetto al 2019. L'imposta IVIE dichiarata è di circa 80 milioni di euro.

1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

A partire dall'anno d'imposta 2015 il quadro RW assume rilevanza, oltre che per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero e per la determinazione dell'IVIE e dell'IVAFE, anche per la procedura di 'voluntary disclosure'. La procedura, introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, consente ai soggetti residenti nel territorio italiano che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale compiute fino al 30 settembre 2014, sanando la propria posizione, sia amministrativa che penale, attraverso il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni e presentando entro il 30 settembre 2015, in via telematica, una richiesta di accesso alla procedura. L'aliquota relativa all'IVAFE è pari al 2 per mille mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.

Sulla base di quanto detto sopra i dati dal quadro RW in merito alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che circa 197.000 soggetti hanno dichiarato un ammontare di oltre 114 miliardi di euro[31] (+24,8% rispetto all'anno precedente). L'imposta IVAFE dichiarata è di 73 milioni di euro, in aumento del 4,8% rispetto all'anno precedente.

[30] L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente.

[31] L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente.

1.11 Deduzioni e detrazioni

1.11.1 Deduzioni

Nel 2020 le deduzioni ammontano a oltre 34 miliardi di euro (-2,1% rispetto al 2019) e si suddividono tra la deduzione per abitazione principale (9,1 miliardi di euro) e gli oneri deducibili (24,9 miliardi di euro)[32]. Rispetto al 2019 gli oneri deducibili mostrano un decremento del 3,2%, imputabile prevalentemente ai contributi previdenziali e assistenziali (-4,9%). I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, sia in termini di frequenza che di ammontare, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali (69% degli oneri deducibili). Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi: questi contribuenti devono riportare in dichiarazione il loro reddito al lordo di tali contributi, che vengono poi dedotti prima del calcolo dell'imponibile Irpef. In questo caso la normativa si differenzia dai lavoratori dipendenti che riportano il reddito in dichiarazione già al netto dei contributi.

Tra gli oneri deducibili sono previste anche le erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per le quali, in base al nuovo codice del Terzo Settore, è prevista la possibilità di scegliere tra deduzione e detrazione. La deduzione è prevista nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato ed è stata utilizzata da oltre 439.000 soggetti per un ammontare di 185 milioni di euro.

Invece i soggetti che hanno optato per la detrazione del 30% (nel caso di erogazioni ad Onlus ed associazioni di promozione sociale), fino ad un importo massimo di 30.000 euro, sono oltre 286.000 per un ammontare di 110,5 milioni di euro, mentre coloro che hanno optato per la detrazione del 35% (nel caso di erogazioni ad organizzazioni di volontariato) sono oltre 38.800 soggetti per un ammontare di circa 17 milioni di euro.

[32] Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

GRAF. 11 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DEDUCIBILI

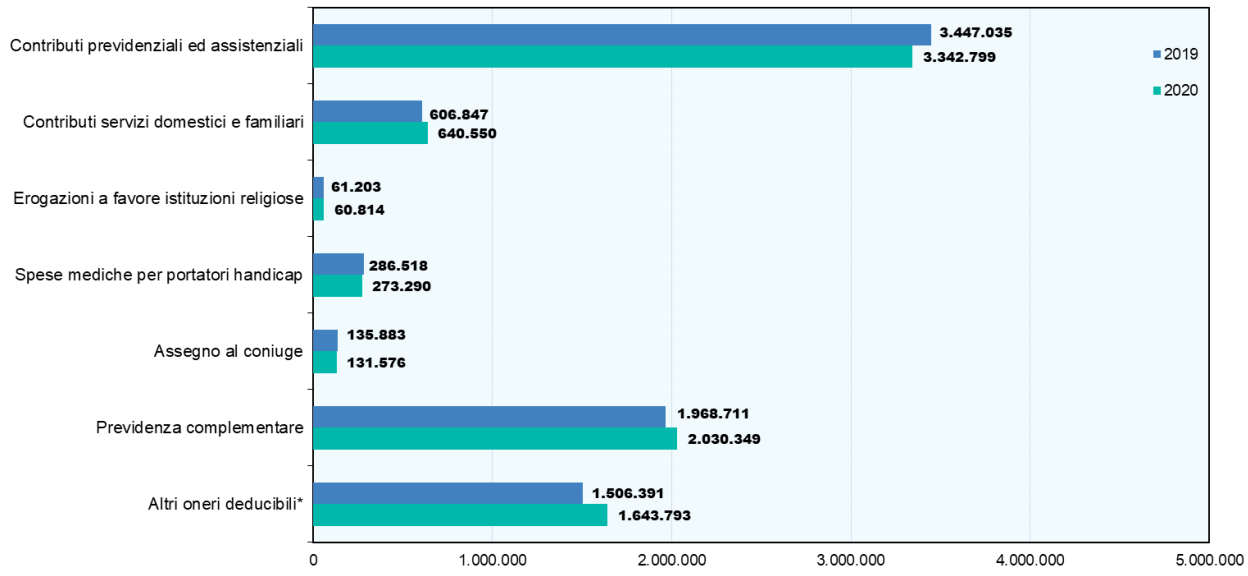

* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza

GRAF. 12 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DEDUCIBILI

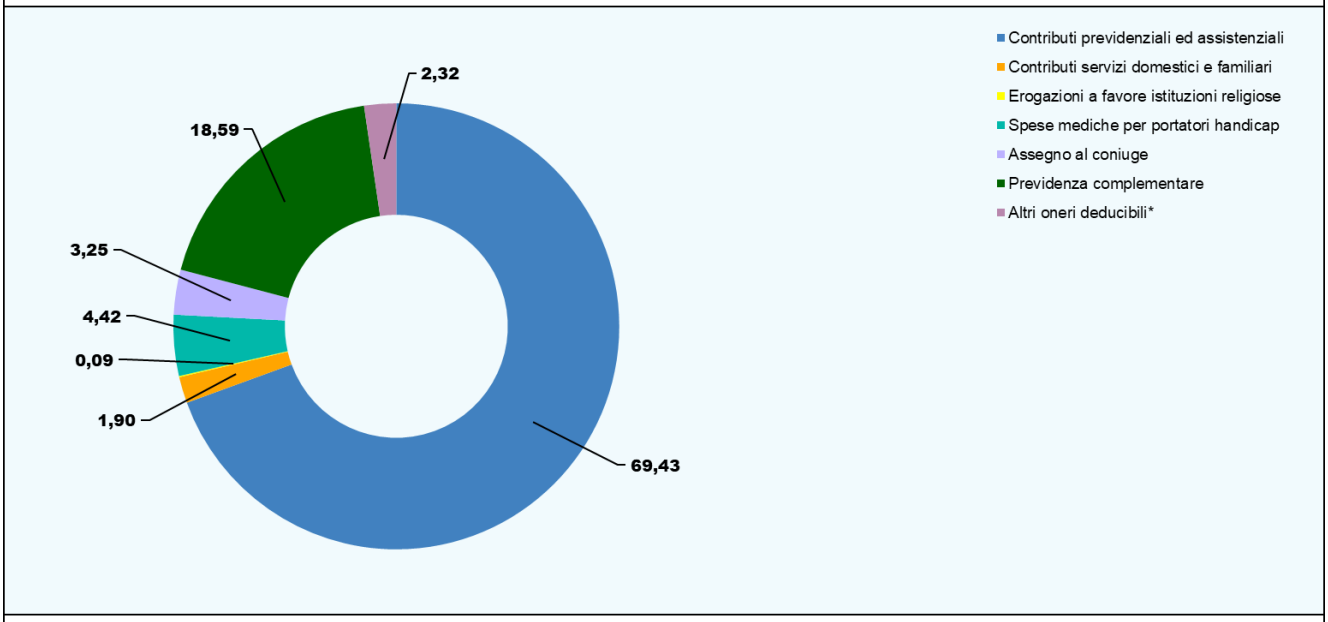

* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza

1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili

Le detrazioni ammontano a circa 71,1 miliardi di euro e sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (63%), carichi di famiglia (17,0%), oneri detraibili da sez. I del quadro RP (7,6%), spese per recupero edilizio (11,4%) e spese per il risparmio energetico (2,9%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia incrementi per le seguenti detrazioni:

- spese di recupero edilizio (+7,0%);
- spese per risparmio energetico (+7,6%);
- spese per arredo di immobili ristrutturati (+13,4%).

Di converso si assiste ad una contrazione degli oneri detraibili della sez. I del quadro RP (-14,7%).[33]
Spostando l'attenzione sugli oneri detraibili nel 2020 è stata introdotta:

- una detrazione al 30% per le erogazioni liberali per Covid-19 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che ammontano a 61 milioni di euro (dichiarate da oltre 200.000 soggetti);
- una detrazione al 90% per i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione che ammontano a circa 632.000 euro (dichiarati da oltre 3.900 soggetti).

Nell'ambito delle spese per il recupero edilizio e per il risparmio energetico sono state introdotte:

- spese per il bonus facciate detraibili al 90% (che ammontano a 1,1 miliardi di euro di spesa);
- spese per il superbonus al 110% (che ammontano a circa 132 milioni di euro di spesa).

Di particolare interesse è l'analisi dei dati relativi agli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di circa 27,2 miliardi di euro) dove si rileva un decremento del 14,8% rispetto al 2019, determinato dal fatto che dal 2020 per alcune tipologie di spese detraibili al 19% la detrazione è commisurata al livello di reddito e spetta in misura piena per redditi complessivi fino a 120.000 euro e decresce fino ad azzerarsi per importi che raggiungono i 240.000 euro. Gli oneri detraibili al 19% non commisurati al reddito complessivo ammontano a 21,2 miliardi di euro (78% del totale) mentre quelli commisurati al reddito complessivo ammontano a 6,1 miliardi di euro. L'analisi delle componenti, confrontate con l'anno precedente, consente di cogliere il decremento delle spese sanitarie (-16,5%), degli interessi per mutui su abitazione principale (-9,5%) e delle spese per istruzione non universitarie (-39%).
Per gli oneri detraibili al 26% è stata prevista la condizione che la detrazione sia commisurata al reddito; si tratta delle erogazioni a favore delle Onlus che ammontano a 154 milioni di euro. Invece per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici (che ammontano a 17,2 milioni di euro) la detrazione spetta in misura piena.
I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle principali componenti detraibili al 19%.

[33] Comprende gli oneri al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%.

GRAF. 13 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%

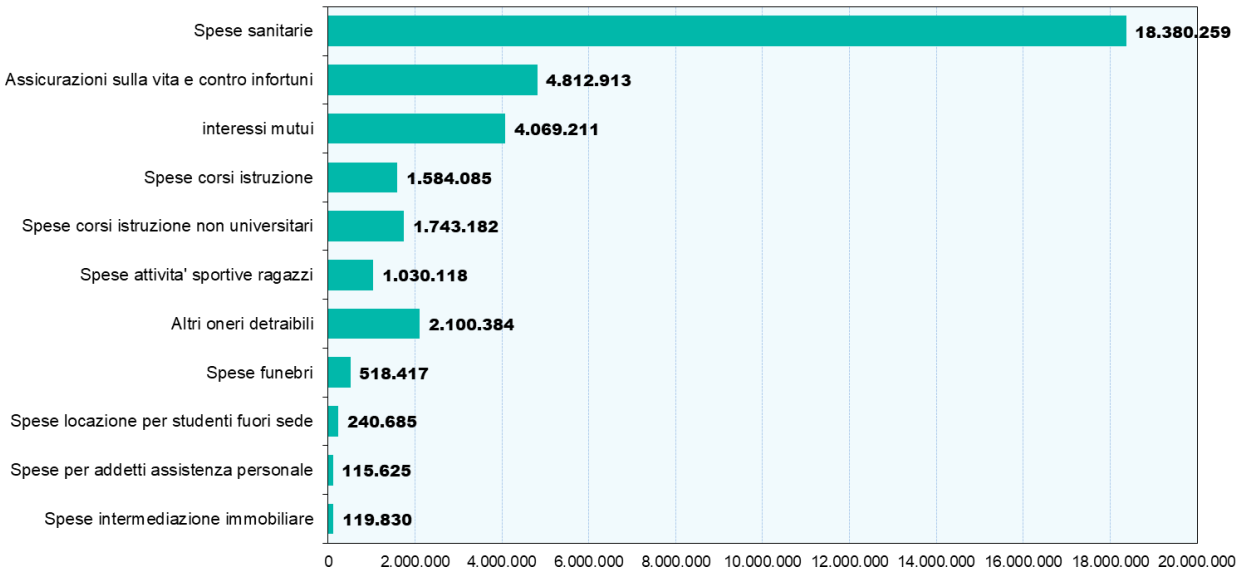

GRAF. 14 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%

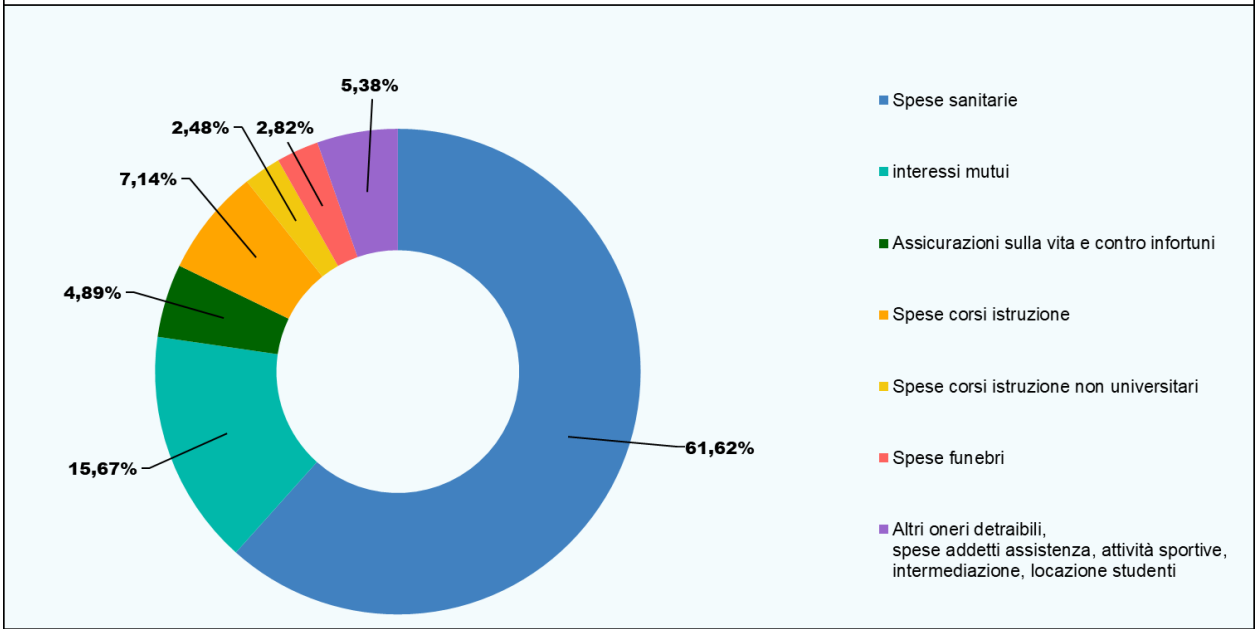

Di interesse è la distribuzione per classi di reddito complessivo che evidenzia un andamento crescente degli oneri detraibili al 19% all'aumentare del reddito complessivo, raggiungendo la massima concentrazione (circa il 20%) nella classe da '20.000 a 26.000' euro.

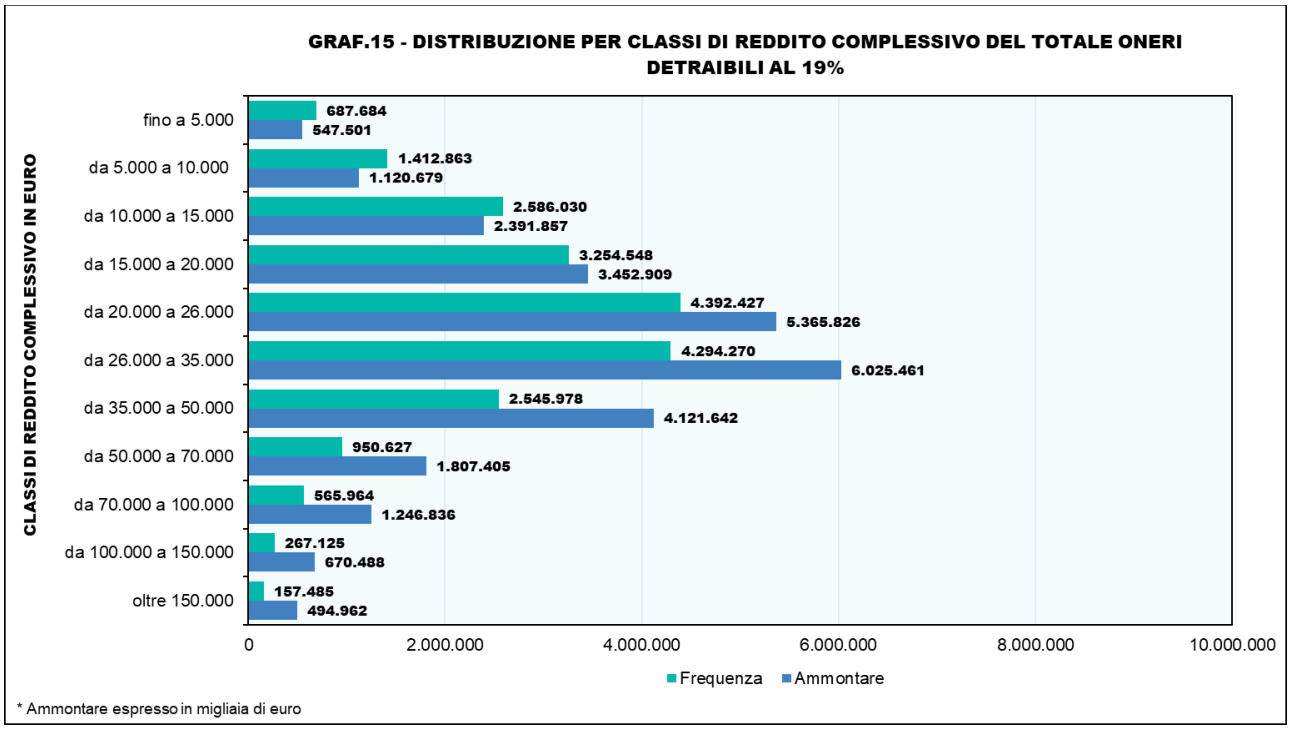
GRAF.15 - DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO DEL TOTALE ONERI DETRAIBILI AL 19%
CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO
fino a 5.000
687.684
547.501
da 5.000 a 10.000
1.412.863
1.120.679
da 10.000 a 15.000
2.586.030
2.391.857
da 15.000 a 20.000
3.254.548
3.452.909
da 20.000 a 26.000
4.392.427
5.365.826
da 26.000 a 35.000
4.294.270
6.025.461
da 35.000 a 50.000
2.545.978
4.121.642
da 50.000 a 70.000
950.627
1.807.405
da 70.000 a 100.000
565.964
1.246.836
da 100.000 a 150.000
267.125
670.488
oltre 150.000
157.485
494.962
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
Frequenza
Ammontare
* Ammontare espresso in migliaia di euro